

Arresto e ammende in caso di appalti e distacchi illeciti

Decreto Pnrr

Le sanzioni penali vengono applicate sia a chi fornisce sia a chi utilizza i lavoratori

Maggiorazioni a fronte recidiva, somministrazione fraudolenta, minori

Aldo Bottini

Il disegno di legge di conversione del decreto Pnrr (Dl 19/2024), al voto oggi alla Camera, lascia nella sostanza inalterata la nuova disciplina sanzionatoria, prevista dallo stesso decreto, per gli appalti e i distacchi illeciti, cioè privi dei requisiti previsti dalla legge per i due istituti.

La novità più rilevante sul punto è l'introduzione, per entrambe le fattispecie, della sanzione penale dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, a carico tanto di chi fornisce la manodopera (appaltatore o distaccante) quanto di chi la utilizza (appaltante o distaccatario). Ci sono circostanze che determinano un aumento delle pene:

- lo sfruttamento dei minori (arresto fino a 18 mesi e ammenda fino al sestuplo);
 - la recidiva nei tre anni precedenti (aumento del 20%);
 - la finalità specifica di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (somministrazione fraudolenta - arresto fino a tre mesi e ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione).
- Le pene pecuniarie proporzionali (come recita il testo modificato in sede di conversione) non possono in ogni caso essere inferiori a 5mila né superiori a 50mila euro.

L'apparato sanzionatorio risulta così significativamente rafforzato: prima dell'entrata in vigore del decreto legge (2 marzo 2024) l'appalto e il distacco non genuini erano sanzionati con la

sola ammenda, di importo inferiore (50 euro giornalieri per ciascun lavoratore). Nuovi rischi dunque per chi ricorre all'appalto o al distacco al di fuori dei presupposti di legge, che vanno ad aggiungersi a quello già esistente di costituzione del rapporto di lavoro in capo all'effettivo utilizzatore della prestazione. Peraltro, il decreto si premura di precisare che il regime di solidarietà tra committente e appaltatore (e subappaltatore), previsto dall'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003, rispetto agli obblighi retributivi e contributivi, si applica anche nei casi di appalto e distacco illeciti.

Vale la pena di ricordare, in termini generali, che l'appalto può essere definito "genuino" quando l'appaltatore non risulti essere un mero intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva e assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. L'appalto, invece, mascherà un'interposizione illecita di manodopera, quando l'interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative del proprio personale. In ultima analisi, infatti, la differenza tra appalto e somministrazione sta nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e nell'assunzione del rischio di impresa.

Quanto al distacco, la sua genuinità presuppone la sussistenza di due requisiti, l'interesse del distaccante (che deve persistere per tutta la durata del distacco) e la temporaneità (nel senso che il distacco deve avere una durata limitata), in assenza dei quali si rientra nella fattispecie di somministrazione illecita.

Nel nuovo quadro normativo i requisiti di genuinità di appalto e distacco andranno valutati con ancor maggiore attenzione. Senza dimenticare che, laddove l'appalto o il subappalto si accompagnino a condizioni ritenute di sfruttamento dei lavoratori e di approfittamento del loro stato di bisogno, potrebbe addirittura essere contestato (come accaduto di recente) lo specifico, e ben più grave, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis



ADOBESTOCK

In sintesi

La stretta

Il disegno di legge di conversione del decreto 19/2024, anche dopo le modifiche introdotte dalla commissione Bilancio della Camera, conferma il ritorno delle sanzioni penali per gli appalti e i distacchi illeciti di manodopera, cioè quelli che non hanno i requisiti richiesti dalla legge

Ipotesi ulteriori

La stretta introdotta dal decreto Pnrr non esclude la possibilità che possa essere contestato il più grave reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che può portare all'amministrazione giudiziaria, a fronte di condizioni di sfruttamento dei lavoratori e di approfittamento del loro stato di bisogno

del Codice penale), con tutto quello che può conseguire anche in termini di applicazione di misure di prevenzione (amministrazione giudiziaria). Per non dire dei gravi rischi di sanzione e ripresa fiscale in caso di ritenuta nullità dell'appalto. Un quadro complessivo, insomma, che impone alle aziende una attenta verifica degli appalti in essere e l'adozione di opportune cautele rispetto a quelli futuri.



Viene esplicitato che la solidarietà del committente si applica anche in questi casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA